


# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

9075

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 12/04/2017 Prot.: 0009039 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della TERZA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 220  
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Piero Ruzzante, Graziano Azzalin, Pietro Dalla Libera, Franco Ferrari, Stefano Fracasso, Cristina Guarda, Alessandra Moretti, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni e Francesca Zottis relativa a: "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA".

Si comunica che con nota pervenuta il 30 marzo 2017, il Consigliere Sergio Berlato ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

il dirigente capo  
Alessandro Rota

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dott. Roberto Valente)

(Roberto Ciambetti)

MTM/sd  
pdh/pcl 220 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Unità  
atti istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
+39 041 2701271 fax  
uai@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**DECIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 220**

---

**PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ruzzante, Fracasso, Azzalin, Moretti, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zanoni, Zottis, Ferrari, Guarda, Dalla Libera e Berlato \***

### **DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° febbraio 2017.

---

\* Con nota del 30 marzo 2017, prot. 7634 il consigliere Berlato ha sottoscritto la proposta di legge.

## **DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA**

*Relazione:*

*La presente proposta di legge è finalizzata alla promozione del pieno riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (di seguito denominata LIS) nella nostra regione.*

*L'handicap causato dalla sordità, incidendo sulla comunicazione, da un lato si ripercuote su tutte le attività sociali di un individuo, dall'altro risulta paradossalmente nascosto in quanto, a differenza di altre disabilità, è riconoscibile solo al momento di un rapporto diretto.*

*Questa complessità si ripercuote sia sul piano legislativo, con una regolamentazione che appare disomogenea, sia sul piano dei problemi di accesso a informazioni e servizi per le persone affette da deficit uditivo.*

*Numerosi sono gli impedimenti che circoscrivono, o addirittura precludono, alle persone sorde di essere protagoniste della loro vita e di partecipare pienamente alla vita collettiva. Tra questi, solo per citarne alcuni, vi sono: la mancanza di figure professionali specializzate (assistenti alla comunicazione e interpreti LIS) previste per favorire i processi di integrazione e apprendimento degli studenti sordi; il limitato ricorso ad attrezzature tecniche e strumenti specifici in ambito didattico e culturale, quali aule con amplificatori a induzione magnetica, software didattico, lavagne interattive multimediali, sistemi di scrittura abbreviata e veloce (stenotopia), programmi di riconoscimento vocale e respeaking; la limitata adozione di un linguaggio semplificato volto a ottenere testi di facile lettura e comprensione nella comunicazione istituzionale, a garanzia dell'accesso alle informazioni e ai servizi del PA, così come previsto dalla legge n. 4 del 2004.*

*In questa prospettiva un'indicazione viene dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18. In particolare l'articolo 221, stabilisce che gli Stati membri devono provvedere ad "accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso, da parte delle disabilità, alla lingua dei segni" e a riconoscere e promuovere l'uso di tale lingua (comma 1, lettere b, e).*

*La ratifica della Convenzione da parte del nostro Paese vincola il legislatore ad emanare una normativa interna conforme ai diritti e ai nuovi standard di tutela in essa stabiliti in virtù dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, ai sensi del quale "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto (...) degli obblighi internazionali" e, dunque, anche di quelli posti dalla Convenzione, il cui recepimento dovrebbe pertanto essere più che sufficiente per attribuire un valido fondamento giuridico a quei provvedimenti che si prefiggono un pieno riconoscimento della LIS.*

*Con questa proposta di legge si intende pertanto promuovere un riconoscimento della LIS come Lingua dei Segni Italiana, come previsto dall'articolo 21 della Convenzione ONU del 2006, attraverso il sostegno di tutte quelle iniziative che contribuiscono a realizzare appieno il diritto fondamentale di ogni essere umano ad esprimere sé stesso nella propria lingua (vocale o visivo-gestuale) e a identificarsi positivamente con essa godendo del rispetto degli altri individui.*



## **DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto promuove il riconoscimento, l'acquisizione e la diffusione della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS), in attuazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei diritti sanciti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in ottemperanza delle tutele e dei principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in armonia con le Risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988 e C379 del 7 dicembre 1982.

2. La promozione del riconoscimento della LIS da parte della Regione è finalizzata all'attuazione del diritto di tutte le persone sorde all'accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative e ai servizi dell'amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti.

### **Art. 2 - Interventi e ambiti dell'azione regionale.**

1. La Regione del Veneto per le finalità di cui all'articolo 1 sostiene:

- a) le azioni di supporto agli studenti sordi nell'ambito delle istituzioni scolastiche e universitarie territoriali nel rispetto delle diverse autonomie, anche attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde;
- b) il ricorso alle nuove tecnologie e all'uso della LIS nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale;
- c) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI - sede regionale del Veneto, di telegiornali regionali e programmi televisivi e culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS;
- d) la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse in formati accessibili alle persone sorde;
- e) le forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni, organismi e enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della sordità o che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interventi delle persone sorde e dei loro familiari.

### **Art. 3 - Compiti della Giunta regionale.**

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente Commissione consiliare, adotta le disposizioni, le modalità e i criteri per attuazione degli interventi di cui all'articolo 2.

**Art. 4 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 500.000,00 euro per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate nella missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità" - Titolo 1 "Spese correnti". Corrispondentemente sono ridotte di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Interventi e ambiti dell'azione regionale.....	3
Art. 3 - Compiti della Giunta regionale. ....	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	4

**PARTE NOTIZIALE**  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**COSTITUZIONE ITALIANA**

**Articolo 3**

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

**Articolo 117 (1) (2)**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;



- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (3)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

---

(1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

“La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:  
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;  
circoscrizioni comunali;  
polizia locale urbana e rurale;  
fiere e mercati;  
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;  
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;  
musei e biblioteche di enti locali;  
urbanistica;  
turismo ed industria alberghiera;  
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;  
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;  
navigazione e porti lacuali;  
acque minerali e termali;  
cave e torbiere;  
caccia;  
pesca nelle acque interne;  
agricoltura e foreste;  
artigianato;  
altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.

(2) L'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito al secondo comma lettera e) dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici” e ha soppresso al terzo comma, primo periodo, le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici e”.

L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(3) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.